Concordato, calcolo dell'acconto più facile con il metodo storico

Sergio Pellegrino Lucia Recchioni

Secondo la regola generale dettata dagli articoli 20 (per i soggetti Isa) e 31 (per i forfettari) del Dlgs 13/2024, nell'ambito del concordato preventivo l'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del "patto fiscale" è determinato secondo le regole ordinarie, tenendo però conto dei redditi concordati.

Il decreto correttivo 108/2024, per non rendere penalizzante il ricorso al concordato preventivo (almeno dal punto di vista finanziario, essendo nella maggior parte dei casi i redditi concordati maggiori rispetto a quelli dell'anno di opzione), ha introdotto la possibilità di determinare l'acconto con il metodo storico, pur con una maggiorazione, nel primo periodo d'imposta di adesione al concordato.

Per il periodo d'imposta 2024, è dunque possibile determinare l'acconto:

con il metodo storico, sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, con una maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del 10% (oppure del 3% nel caso di contribuenti forfettari start-up) della differenza se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente, rettificato delle componenti "straordinarie". Ai fini Irap, invece, la maggiorazione è pari al 3 per cento. In entrambi i casi, la maggiorazione va versata entro il termine previsto per la seconda o unica rata dell'acconto, cioè, per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare, entro il 2 dicembre 2024 (il 30 novembre è sabato);

con il metodo previsionale, determinando quindi l'acconto sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso. In tal caso la seconda rata dell'acconto sarà calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

I dubbi sul previsionale

Non mancano i dubbi, soprattutto sul metodo previsionale. Il citato articolo 20 (come anche l'articolo 31) richiama infatti la possibilità di determinare il secondo acconto facendo riferimento all'acconto «complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato», ma non precisa come i calcoli debbano essere influenzati da eventuali altri redditi, diversi da quelli oggetto della proposta concordataria, conseguiti dal contribuente nel 2024.

Considerata la formulazione della norma, si ritiene che il contribuente possa determinare l'acconto 2024 sulla base del reddito già concordato per la stessa

annualità, senza però tener conto di altri redditi, per i quali sarebbe pertanto possibile calcolare l'acconto con il metodo storico.

Non è invece chiaro se, nella determinazione dell'acconto con il metodo previsionale in caso di redditi di lavoro autonomo, ad esempio, sia possibile stimare le ritenute d'acconto che saranno effettivamente subite nel 2024, e, soprattutto, se tale azione sia necessaria se le stesse risultano diminuite.

Dovrebbe invece assumere rilievo la circostanza che nel 2024 le aliquote previste per la determinazione dell'Irpef sono soltanto tre (23, 35 e 43%), considerato che la circolare 18/E/2024 è intervenuta per precisare che, nella determinazione degli acconti con il metodo previsionale, è necessario tener conto delle aliquote ordinariamente previste. Allo stesso modo, dovrebbero essere conteggiate eventuali detrazioni e crediti d'imposta.

Complessità di calcolo

Non va inoltre ignorata la possibilità, per i contribuenti che aderiranno al concordato preventivo biennale, di assoggettare a un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, al netto delle poste straordinarie.

In molti casi, infatti, l'applicazione di un'imposta sostitutiva comporterebbe la generazione di un credito Irpef, tanto maggiore quanto più alta è la differenza tra reddito concordato e reddito effettivo del periodo precedente (anno d'imposta 2023).

Sembra quindi sicuramente meno complessa la determinazione degli acconti facendo riferimento al metodo "storico con maggiorazione", fermo restando il fatto che tale maggiorazione potrà essere utilizzata a scomputo del tributo principale in occasione del versamento del saldo delle imposte per il 2024.

© RIPRODUZIONE RISERVATA